



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE
Servizio Affari Istituzionali e Politiche Sociali

DETERMINAZIONE N. 832 del 17/06/2026

OGGETTO: UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE DI REGIONE LOMBARDIA - PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE " SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO PONTE IN VALTELLINA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" (REP. N. 177300- C.F. 93005970145) NELLA SEZIONE A) "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO", AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 3 LUGLIO 2017 N. 117 E SS.MM.II., E DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 106 DEL 15 SETTEMBRE 2020.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del terzo settore" e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del "Codice del terzo settore";

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 7 agosto 2023, n. 2 "Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi regionali", ai sensi del quale "Al fine di assicurarne un efficace svolgimento, sulla base dei principi di prossimità e adeguatezza, le funzioni e le attività di competenza dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) sono svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Milano territorialmente competenti in relazione alla sede legale di ciascun ente. Le province e la Città metropolitana di Milano operano nel rispetto delle procedure e delle regole definite con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del citato D.Lgs., secondo criteri di uniformità sull'intero territorio regionale; a tal fine rimangono in capo alla Regione le funzioni di coordinamento e indirizzo unitario nei confronti degli stessi enti, nonché i rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con gli altri Uffici del RUNTS delle Regioni e delle Province autonome. La Giunta regionale definisce l'assetto organizzativo dell'Ufficio regionale del RUNTS conseguente alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo e l'assegnazione delle risorse necessarie all'espletamento delle relative funzioni e attività";

VISTA la d.g.r. XII/1364 del 20 novembre 2023 recante "*Determinazioni in ordine all'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore (runts) in attuazione dell'art. 14 della legge regionale 7 agosto 2023 n. 2*" in cui viene definito l'assetto organizzativo dell'Ufficio Regionale del RUNTS confermando un livello territoriale, articolato in sezioni coincidenti con ciascuna delle province lombarde e della Città metropolitana di Milano, cui gli enti del terzo settore afferiranno in relazione alla propria sede legale, e (ii) un livello regionale, individuato presso la Struttura Volontariato e Terzo Settore della Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità;

VISTA la d.g.r. n. XII/2417 del 28 maggio 2024 recante "Approvazione degli Schemi di Intese, relative al triennio 2024-2026, tra Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano e tra Regione Lombardia, UPL e Province Lombarde per l'esercizio delle funzioni regionali confermate, ai sensi delle leggi regionali 19/2015 e 32/2015 - (di concerto con gli assessori La Russa e Maione) ", con la quale Regione Lombardia ha confermato il supporto alle

Province e alla Città Metropolitana in ordine all'esercizio delle funzioni delegate confermate, tra le quali è ricompresa la funzione politiche sociali nel cui ambito sono annoverate le funzioni di cui al d.lgs. 117/2017;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - e in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- i decreti del presidente della Provincia n. 34 del 30/12/2024 e n. 14 del 06/05/2025 di attribuzione al firmatario del presente atto delle funzioni di dirigente del Settore "Affari generali e risorse finanziarie" per il periodo dal 31/12/2024 al 31/12/2027;

VISTA la domanda di iscrizione dell'Associazione "SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO PONTE IN VALTELLINA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" (C.F. 93005970145- rep. 177300), con sede a Ponte in Valtellina (SO), in Via Ginnasio, SNC, per la sezione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), del codice del terzo settore, presentata ai sensi dell'articolo 47 medesimo codice, con ID protocollazione n. 2583061 del 21 maggio 2026;

VISTI l'articolo 47, comma 2, del codice del terzo settore e gli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale n. 106/2020;

ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la qualificazione del suddetto ente, quale ente del terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;

DETERMINA

1. di iscrivere, ai sensi e per gli effetti giuridici di cui all'articolo 47 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, l'Associazione "SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO PONTE IN VALTELLINA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" (C.F. 93005970145- rep. 177300), con sede a Ponte in Valtellina (SO), in Via Ginnasio, SNC, nella sezione a) "Organizzazioni di volontariato" del RUNTS;
2. di dar atto che con l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 15 settembre 2020 n. 106, l'ente acquisisce la qualifica di "ENTE DEL TERZO SETTORE" e potrà fruire dei benefici previsti dal Codice e dalle disposizioni vigenti;
3. di disporre che l'ente, in conseguenza della sua iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, sarà tenuto, periodicamente, agli adempimenti indicati all'articolo 20 del D.M. 15 settembre 2020 n. 106, nonché a quelli di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117; rileva che, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. e), del D.M. 15 settembre 2020 n. 106, nonché dell'articolo 48, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, qualora l'ente non adempia agli obblighi sopra richiamati, verrà diffidato dall'Ufficio del Registro a provvedervi entro 180 giorni, e che ne sarà disposta la cancellazione dal predetto Registro nel caso in cui, al decorrere del termine assegnato all'ente, l'inadempimento persista;
4. di disporre, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del D.M. 15 settembre 2020 n. 106, che del presente atto sia garantita la pubblicità mediante la pubblicazione presso il RUNTS, al fine di garantirne la conoscibilità ai terzi;
5. di dar atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla notificazione; per i terzi il ricorso è ammesso entro 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione presso il RUNTS.

Il Dirigente
GIUDICI SABRINA
F.to digitalmente